

Esame del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni)

di Salvatore Dammacco

Si evidenziano le disposizioni più interessanti del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, chiamato Decreto Semplificazioni, e rubricato "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (Entrata in vigore il 17 luglio 2020).

Argomento	Disposizione	Art. D.L.
Aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia	In deroga agli art. 36, comma 2 [procedura semplificata, in relazione ai valori degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, a cura delle stazioni appaltanti per importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti), del seguente D.Lgs.], e 157, comma 2 [Altri incarichi di progettazione e connessi (coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo)], del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (contenente il Codice dei contratti pubblici), si applicano le procedure di affidamento di cui ai successivi commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. Termini stretti sono previsti per l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente: 2 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a 4 mesi nei casi di procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63, del D.Lgs. n. 50/2016. La mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere addebitati, come danno erariale, al responsabile unico del procedimento e, se addebitabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione	1, c. 1

	dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento.	
Procedure semplificate per determinati limiti di affidamento lavori, servizi e forniture	<p>Fermo restando i successivi artt. 37 (Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale) e 38 (Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e delle procedure di finanziamento e di attuazione degli interventi infrastrutturali), le stazioni appaltanti affidano le attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché i servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, se di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, del D.Lgs. n. 50/2016, in base alle seguenti modalità:</p> <p>a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 150.000;</p> <p>b) procedura negoziata, senza bando (Art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, - per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 150.000, fino alle soglie di cui all'art. 35, del D.Lgs. n. 50/2016; - per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 150.000 e inferiore a € 350.000;</p> <p>La predetta procedura negoziata è ampliata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ a 10 operatori per lavori di importo pari o superiore a € 350.000, e inferiore a € 1.000.000; ➤ a quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000 e fino alle soglie di cui all'art. 35, del D.Lgs. n. 50/2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. 	1, c. 2
Criteri per l'affidamento	Gli affidamenti diretti possono essere realizzati attraverso la determina a contrarre, o atto equivalente.	1, c. 3

	<p>Per gli affidamenti di cui alla procedura negoziata, senza bando [suddetto comma 2, lett. b)], il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, salvo motivato ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.</p> <p>Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti escludono dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia indicata nell'art. 97 (Offerte anormalmente basse), commi 2, 2-<i>bis</i> e 2-<i>ter</i>, del D.Lgs. n. 50/2016, anche se il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.</p> <p>Gli affidamenti di cui al presente art. 1, escludono che la stazione appaltante faccia richiesta delle garanzie provvisorie (Art. 93, del D.Lgs. n. 50/2016), a meno che, la tipologia e specificità della singola procedura giustifichi tale richiesta. Comunque, il relativo ammontare provvisorio della garanzia, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara, è ridotto al 50%, rispetto all'importo previsto nello stesso art. 93.</p>	
<p>Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia</p>	<p>Comma 1: se la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021, si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto di cui appresso.</p> <p>Pertanto, fatti salvi i casi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro 6 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Anche in questa ipotesi, si ripetono le responsabilità a carico del responsabile unico del procedimento (mancata tempestiva stipulazione del contratto e tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso), nonché quelle dell'operatore economico che conducono all'esclusione dell'operatore dalla procedura o alla risoluzione del contratto per inadempimento.</p>	<p>2</p>

Comma 2: ad eccezione di quanto previsto dal successivo comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35, del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione:

- di cui agli artt. 61 (Procedura ristretta) e 62 (Procedura competitiva con negoziazione), del D.Lgs. n. 50/2016, per i settori ordinari;
- di cui ai successivi artt. 123 (Scelta delle procedure) e 124 (Procedura negoziata con previa indizione di gara), per i settori speciali.

Dette procedure impongono, in questo frangente epidemiologico, l'adozione dei termini ridotti di cui al successivo art. 8, comma 1, lett. a).

Comma 3: per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di opere la cui esecuzione è indispensabile per il superamento della fase emergenziale o per far fronte agli effetti negativi della stessa, di natura sanitaria ed economica, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35, del D.Lgs. n. 50/2016, la cui realizzazione è urgente, le stazioni appaltanti sono autorizzate a seguire la procedura negoziata:

- di cui all'art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara), del D.Lgs. n. 50/2016, per i settori ordinari;
- di cui al successivo art. 125 (Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara), per i settori speciali.

Le predette procedure speciali di affidamento possono riguardare, in particolare, gli interventi nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria,

dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie e idriche, inclusi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 – 2021 e relativi aggiornamenti, nonché gli interventi funzionali alla realizzazione della

transizione energetica, nonché i contratti relativi o collegati ad essi.

Comma 4: le stazioni appaltanti, in merito agli interventi di cui al precedente comma 3, dispone che l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge che non sia quella penale, quella del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili connessi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e dei principi di cui agli artt. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni), 34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (Conflitto di interesse) del D.Lgs. n. 50/2016.

Comma 5: la nomina di un responsabile unico del procedimento è prevista per ciascuna procedura di appalto. Lo stesso, *“con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera”*.

Comma 6: gli atti delle stazioni appaltanti adottati in base al presente articolo in esame sono pubblicati e aggiornati sui rispettivi siti istituzionali, nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla disciplina di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Il ricorso ai contratti secretati (Art. 162 del D.Lgs. n. 50/2016) deve essere contenuto ai casi di stretta necessità e richiede una specifica motivazione.

Verifiche antimafia e protocolli di legalità	<p>Comma 1: per semplificare e rispondere celermente alle richieste delle verifiche antimafia, fino al 31 luglio 2021, ricorre sempre il caso d’urgenza (Art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni. Quanto sopra se il rilascio della documentazione non è la risultanza della consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA, di cui all’art. 96, del D.Lgs. n. 159/2011) fatto salvo quanto previsto dagli artt. 1-bis (Dichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti) e 13 (Fondo centrale di garanzia PMI) del D.L. 8 aprile 2020, n.23, convertito nella L. 5 giugno 2020, n. 40, nonché dagli artt. 25 (Contributo a fondo perduto), 26 (Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni) e 27 (Patrimonio destinato), del D.L. 19 maggio 2020, n.34, in corso di conversione.</p> <p>Comma 2: Fino al 31 luglio 2021, per le verifiche antimafia attinenti l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici riguardanti lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA ed alle risultanze delle banche dati di cui al successivo comma 3, anche quando l'accertamento è effettuato per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti verificati le situazioni di cui agli artt. 67 (Persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo determinate misure di prevenzione) e 84, comma 4, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 159/2011 [Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte: a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni delitti; b) dalla proposta o dal</p>	3
---	--	----------

provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione; c) dall'omessa denuncia all'autorità giudiziaria di taluni reati].

La suddetta informativa liberatoria provvisoria permette di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le altre verifiche per consentire il rilascio, entro 30 giorni, della documentazione antimafia.

Comma 3: per una maggiore tempestività degli accertamenti di cui ai predetti commi 1 e 2, si deve consultare la BDNA e le risultanze di tutte le ulteriori banche dati disponibili.

Comma 4: Se la documentazione pervenuta, in seguito, accerta la sussistenza di una delle cause interdittive, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 (Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici) e 2 (i contraenti generali di cui all'art. 176, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), del D.Lgs. n. 159/2011 recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermi restando gli effetti delle informazioni del prefetto per cui non si procede alle revoche o ai recessi, quando l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi (Art. 94, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 159/2011), e dall'art. 32, comma 10 (Anche se il Prefetto abbia emesso un'informazione antimafia interdittiva, ma sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto ovvero dell'accordo contrattuale, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli

	<p>occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella L. 11 agosto 2014, n. 114.</p> <p>Comma 5: con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro 15 giorni dal 17 luglio 2020 (Data di entrata in vigore del presente decreto), possono essere individuate ulteriori misure di semplificazione circa la competenza delle Prefetture in materia di rilascio della documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti.</p> <p>Comma 6: si rimanda al D.Lgs. n. 159/2011, per quanto non previsto dai precedenti commi.</p> <p>Comma 7: è aggiunto l'art. 83-bis, al D.Lgs. n. 159/2011, che amplia i poteri del Ministero degli interni, tra gli altri può sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata. Inoltre, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori (Art. 1, commi 52 e segg., della L. 6 novembre 2012, n. 190, e l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori (Art. 30, del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella L. 15 dicembre 2016, n. 229) equivale al rilascio dell'informazione antimafia.</p>	
<p>Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali</p>	<p>Alcune variazioni sono apportate all'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), per semplificare o puntualizzare alcuni aspetti della normativa.</p> <p>In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento del presente decreto, si rimanda a specifiche norme del codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104).</p> <p>Quindi, sono apportate modifiche all'art. 120, del codice del processo amministrativo.</p>	4
<p>Sospensione dell'esecuzione</p>	<p>Comma 1: fino al 31 luglio 2021, in deroga all'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie</p>	5

<p>dell'opera pubblica</p>	<p>di cui all'art. 35 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, nelle seguenti fattispecie:</p> <p>a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) e da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;</p> <p>b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;</p> <p>c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;</p> <p>d) gravi ragioni di pubblico interesse.</p> <p>Comma 2: la sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento. Seguono talune ipotesi accompagnate da disposizioni.</p> <p>Comma 3: nelle ipotesi previste dal comma 1, lett. c), il collegio consultivo tecnico, entro 15 giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe procurarla, adotta una determinazione che, dopo aver accertato l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione degli stessi, stabilisce le modalità con cui proseguire i ridetti lavori. La stazione appaltante provvede nei successivi cinque giorni.</p> <p>Commi 4 – 6: Vengono dettagliati alcuni casi che non consentono la prosecuzione dei lavori con le rispettive soluzioni.</p>	
<p>Collegio consultivo tecnico</p>	<p>Fino al 31 luglio 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35, del D.Lgs. n. 50/2016, si deve costituire,</p>	<p>6</p>

	<p>presso ogni stazione appaltante, un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre 10 giorni da tale data. Vengono indicati i suoi compiti, la sua composizione, la competenza dei suoi membri, le modalità della sue riunioni (anche in videoconferenza), i termini delle sue decisioni, il suo scioglimento, il compenso per i suoi componenti, il numero massimo di incarichi (n. 5) che ogni componente può ricoprire, lo svolgimento di non più di 10 incarichi durante un biennio.</p>	
<p>Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche</p>	<p>E' istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per far fronte alla mancanza di risorse finanziarie pubbliche necessarie per la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori diretti alla realizzazione dell'opera pubblica, per le opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35, del D.Lgs. n. 50/2016, e per le opere di cui all'art. 2, comma 3, di questo decreto in esame. Il Fondo non può essere attivato per finanziare nuove opere.</p> <p>Seguono norme applicative per attingere al fondo, tenendo presente che le relative modalità operative sono fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dal 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore del decreto in esame).</p>	7
<p>Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici</p>	<p>Comma 1: in relazione alle procedure pendenti, regolate dal D.Lgs. n. 50/2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati al 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore del decreto in esame); ➤ in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi; ➤ alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini; 	8

	<p>➤ in ogni caso, per le procedure avviate al 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore del decreto in esame); e fino alla data del 31 luglio 2021:</p> <p>a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture;</p> <p>b) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati;</p> <p>c) con riferimento alle procedure ordinarie, si adottano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza, senza l'obbligo di motivazione, di cui agli artt. 60, comma 3 (Procedura aperta), 61, comma 6 (Procedura ristretta), 62 comma 5 (Procedura competitiva con negoziazione), 74, commi 2 e 3 (Disponibilità elettronica dei documenti di gara), del D.Lgs. n. 50/2016;</p> <p>d) al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali relative a una o più regioni, l'affidamento di cui all'art. 178, comma 8 - ter, del D.Lgs. n. 50/2016, può avvenire anche in favore di società partecipate al 100% da altre pubbliche amministrazioni nelle forme previste dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);</p> <p>e) le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche se assente una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'art. 21 (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici), del D.Lgs. n. 50/2016, purchè entro 30 giorni decorrenti dal 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore del presente decreto) si provveda ad un aggiornamento in conseguenza della pandemia.</p>	
--	---	--

Comma 2: riguardo alle procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016, per le quali sia scaduto, entro il 22 febbraio 2020, il termine per la presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti, sempre nell'osservanza dell'art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza), del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, adottano l'eventuale provvedimento di aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020;

Comma 3: con riferimento agli Accordi – quadro (Art. 54, del D.Lgs. n. 50/2016), efficaci alla data del 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore del decreto in esame), le stazioni appaltanti, nei limiti delle risorse disponibili e fermo quanto previsto dall'art. 103, del suddetto D.L. n. 18/2020, provvedono, entro la data del 31 dicembre 2020, all'aggiudicazione dei relativi appalti ovvero all'esecuzione degli Accordi – quadro nei modi previsti dai commi da 2 a 6 dello stesso art. 54;

Comma 4: in quanto ai lavori in corso di esecuzione al 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore del presente decreto):

a) il direttore dei lavori adotta lo stato di avanzamento dei lavori entro 15 giorni dal 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore del presente decreto), emettendo il certificato di pagamento, al massimo entro 5 giorni dalla stessa data dell'adozione dello stato di avanzamento. Quindi, il relativo pagamento deve essere effettuato entro 15 giorni dall'emissione del predetto certificato;

b) sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante, precisate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie risultanti dai ribassi d'asta, i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza, in fase di esecuzione del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di

contenimento di cui agli artt. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19) e 2 (Ulteriori misure di gestione dell'emergenza) del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito nella L. 5 marzo 2020, n. 13, e dall'art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19), del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito nella L. 22 maggio 2020, n. 35. Il rimborso dei predetti maggiori costi avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento riportante l'ammontare degli oneri aggiuntivi;

c) il rispetto delle misure di contenimento previste dall'art. 1 del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito nella L. 5 marzo 2020, n. 13, e dall'art. 1, del predetto D.L. n. 19/2020, nonché dai relativi provvedimenti attuativi, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori, ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'art. 107, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine previsto dal contratto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi dell'art. 107, comma 5, del predetto art. 107, ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta; non si applicano gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione e le sanzioni previste.

Commi 5, 6 e 7: seguono alcune modifiche al:

- D.Lgs. n. 50/2016, in particolare agli artt. 38, 80, 83, 105, 174, 183; - - all'art. 1, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito nella L. 14 giugno 2019, n. 55.

Commi 8 e 9: il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica (Art. 122, del ridetto D.L. n. 18/2020):

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ e comunque fino alla scadenza del predetto stato di emergenza, procede all'acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché di ogni necessario bene strumentale, inclusi gli arredi scolastici, utile a garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020-2021; ➤ avvia le procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera per il contrasto dell'emergenza Covid-19; <p>Commi 10: in ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto per i lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal decreto in esame è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva (Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, ovvero indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributive ovvero il possesso dei predetti documenti unici.</p>	
Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali	<p>Comma 1: sono apportate alcune modifiche all'art. 4 (Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito nella L. 14 giugno 2019, n. 55.</p> <p>Comma 2: altre modifiche sono arrecate all'art. 7, comma 4 (Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita,, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente,), del D.L. 11 settembre 2014, n.133, convertito nella L. 11 novembre 2014, n. 164.</p> <p>Comma 2: per assicurare l'uniformità nelle gestioni commissariali, nonché per ridurre i relativi tempi di esecuzione, tutti i commissari nominati per la predetta finalità operano, fino al termine degli interventi, con i poteri previsti dall'art. 4, commi 2 (i Commissari straordinari,</p>	9

	<p>.....cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche,.....) e 3 (Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito nella L. 14 giugno 2019, n. 55.</p>	
<p>Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia</p>	<p>Capo II – Semplificazione e altre misure in materia edilizia e per la ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici</p> <p><i>Comma 1:</i> per semplificare, accelerare le procedure edilizie, ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, vengono modificate alcune norme del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);</p> <p><i>Comma 2:</i> si riporta l'interpretazione autentica del D. del Ministro per la sanità del 5 luglio 1975, in attesa dell'approvazione del D. del Ministro della salute previsto dal successivo art. 20, comma 1-bis, del decreto in esame.</p> <p><i>Comma 3:</i> ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli artt. 2 (Quando il condominio rifiuta di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, dai portatori di <i>handicap</i>, le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche) della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 (Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1102</p>	<p>10</p>

c.c. (Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto).

Seguono alcune modifiche all'anzidetta L. n. 13/1989.

Comma 4: a seguito comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere della presente disposizione, sono prorogati di 3 anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 15, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a condizione che i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. La medesima proroga si applica alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine in base agli artt. 22 e 23 dello stesso D.P.R. n. 380/2001.

Comma 5: si esclude la richiesta di autorizzazioni, previste dagli artt. 21, 106, comma 2-bis, e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), per la posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle aree di cui all'art. 10, comma 4, lettera g), dello stesso Codice, tranne che per le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico o artistico.

Comma 6: Alcune modifiche normative sono previste per l'art. 12 (Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi), del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella L. 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016).

Comma 7: Altre modifiche normative riguardano l'art. 12 (Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini"), del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito nella L. 5 giugno 2020, n. 40.

Modifiche alla L. 7 agosto 1990, n. 241	Titolo II – Semplificazioni procedurali e responsabilità Capo I - Semplificazioni procedurali	12
	Sono oggetto di modifiche alcune norme della L. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).	
Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi	Fino al 31 dicembre 2021, quando deve essere indetta una conferenza di servizi decisoria (Art. 14, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241), le amministrazioni interessate possono adottare lo strumento della conferenza semplificata di cui all'art. 14-bis della stessa legge, oggetto di modificazioni e integrazioni, riportate dalla legge in esame.	13
Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori	Viene integrato l'art. 8, della L. 11 novembre 2011, n. 180	14
Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzata	Modifiche sono previste per l'art. 24, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella L. 11 agosto 2014, n. 114	15
Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero	In occasione del referendum confermativo circa la riduzione del numero dei parlamentari, si autorizza la spesa di € 11.430.000 per l'anno 2020 per gli adempimenti di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.	16

<p>Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema universitario</p>	<p>Capo II – Disposizioni in materia di enti locali e stato di emergenza</p> <p>Tratta della stabilità finanziaria degli enti locali.</p> <p>Capo III – Semplificazioni concernenti l’organizzazione del sistema universitario e disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco</p> <p>Alcune modificazioni sono previste:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ alla L. 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario); ➤ all’art. 8 (Accreditamento dei corsi di studio), del D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19 (distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività); ➤ - art. 1, comma 245, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Il direttore e i membri del comitato direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e restano in carica per quattro anni,). 	<p>19</p>
<p>Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco</p>	<p>La tabella C, allegata al D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita.</p> <p>L’art. 17-<i>bis</i>, comma 5, del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97, ha subito delle modifiche.</p>	<p>20</p>

Responsabilità erariale	<p>Capo IV – Responsabilità</p> <p>E' modificato l'art. 1, comma 1, della L. 14 gennaio 1994, n. 20, riconoscendo la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità, soltanto in presenza di dolo, la cui prova richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso. Quanto sopra abbraccia il periodo di tempo che va dal (data di entrata in vigore del decreto in esame) e fino al 31 luglio 2021.</p> <p>La predetta limitazione di responsabilità non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.</p>	<p>21</p>
Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale	<p>La Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle competenti Commissioni parlamentari, svolge il controllo concomitante di cui all'art. 11, comma 2 (Disposizioni integrative delle funzioni attribuite alla Corte dei conti), della L. 4 marzo 2009, n. 15, sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale. L'eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi, è trasmesso, con urgenza, all'amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale.</p>	<p>22</p>
Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali	<p>Titolo III – Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale</p> <p>Capo I – Cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione</p> <p><i>Comma 1:</i> per semplificare e favorire l'accesso ai servizi in rete della pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese e consentire il reale esercizio del diritto all'uso delle tecnologie digitali, sono state modificate alcune norme del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), tra cui l'art. 64.</p>	<p>24</p>

	<p>Comma 2: l'art. 65 (Disposizioni transitorie), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, subisce alcune modifiche.</p> <p>Comma 3: l'art. 36, comma 7, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito, consentendo che le carte di identità rilasciate su supporto cartaceo e le carte di identità elettroniche (D.M. 7 novembre 2007) possono essere rinnovate, ancorché in corso di validità, prima del 180° giorno precedente la scadenza.</p> <p>Comma 4: per attuare l'art. 64, comma 3-bis, secondo periodo, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come introdotto più sopra, decorsi sessanta giorni dal 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore del decreto in esame), è fatto divieto ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) [pubbliche amministrazioni, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione], del predetto D.Lgs. n. 82/2005, di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS, consentendo fino alla loro naturale scadenza, ma non oltre il 30 giugno 2021, quelle già rilasciate.</p>	
<p>Semplificazione in materia di conservazione dei documenti informatici e gestione dell'identità digitale</p>	<p>Per semplificare la disciplina in materia di conservazione dei documenti informatici, sono apportate modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82; ➤ al D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori,). 	25
<p>Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione</p>	<p>La piattaforma digitale per le notifiche (Art. 1, comma 402, della L. 27 dicembre 2019, n. 160), e le sue modalità di funzionamento sono rivisitate da alcune disposizioni tendenti a dare una definizione di alcuni termini o espressioni utilizzati nelle suddette norme disciplinate dalla presente disposizione.</p>	26

	<p>Inoltre, per notificare atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, in alternativa alle modalità previste da altre disposizioni di legge, anche in materia tributaria, le amministrazioni possono rendere disponibili telematicamente sulla piattaforma i corrispondenti documenti informatici.</p> <p>Alcune tecniche sono previste per garantire la riservatezza e la certezza delle comunicazioni.</p>	
<p>Misure per la semplificazione e la diffusione della firma elettronica avanzata e dell'identità digitale per l'accesso ai servizi bancari</p>	<p>L'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, fissa le regole per il rilascio della firma elettronica avanzata. Orbene, si può procedere alla verifica dell'identità dell'utente anche tramite altri processi di identificazione elettronica e di autenticazione informatica basati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) su credenziali che assicurano determinati requisiti; b) su credenziali già rilasciate all'utente nell'ambito del Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (art. 64, del suddetto D.Lgs. n. 82/2005; c) su credenziali di livello almeno «significativo», nell'ambito di un regime di identificazione elettronica notificato, oggetto di notifica conclusa con esito positivo. <p>Seguono alcune modifiche al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo).</p>	<p>27</p>
<p>Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa,</p>	<p>Modifiche legislative sono apportate a.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella L. 17 dicembre 2012, n. 221 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese); ➤ l'art. 66, comma 6, del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 (Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale). 	<p>28</p>

contabile e stragiudiziale		
Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni	<p>Per favorire l'accesso agli strumenti informatici, da parte dei soggetti disabili, sono apportate opportune modifiche alla L. 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici).</p>	29
Misure di semplificazione in materia anagrafica	<p>Alcune modifiche legislative sono apportate all'art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR), del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. In particolare, si dispone che l'ANPR attribuisca a ciascun cittadino un codice identificativo univoco per garantire la circolarità anagrafica e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici.</p> <p>Infine, al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), sono apportate alcune modificazioni.</p>	30
Semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e dell'attività di coordinamento nell'attuazione	<p>Capo II – Norme generali per lo sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e l'utilizzo del digitale nell'azione amministrativa</p> <p>Per semplificare e favorire l'offerta dei servizi in rete della pubblica amministrazione, il lavoro agile e l'uso delle tecnologie digitali, nonché il coordinamento dell'azione di attuazione della strategia digitale, al D.Lgs. 7 marzo 2005, n.</p>	31

<p>della strategia digitale e in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica</p>	<p>82 (Codice dell'amministrazione digitale), sono apportate ulteriori modificazioni.</p>	
<p>Codice di condotta tecnologica</p>	<p>Per assicurare il coordinamento nello sviluppo dei sistemi informativi e dell'offerta dei servizi in rete delle pubbliche amministrazioni su tutto il territorio nazionale, è inserito dopo l'art. 13, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, l'art. 13-bis, rubricato "Codice di condotta tecnologica ed esperti", per favorire la digitalizzazione della pubblica amministrazione e garantire il necessario coordinamento sul piano tecnico delle varie iniziative di innovazione tecnologica.</p>	<p>32</p>
<p>Disponibilità e interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi</p>	<p>Capo III – Strategia di gestione del patrimonio informativo pubblico per fini istituzionali</p> <p>Per semplificare e favorire la fruizione del patrimonio informativo pubblico da parte delle pubbliche amministrazioni per fini istituzionali, vengono apportate ulteriori modificazioni al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.</p>	<p>33</p>
<p>Semplificazione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati</p>	<p>Sempre per favorire la condivisione e l'utilizzo del patrimonio informativo pubblico per l'esercizio di finalità istituzionali e la semplificazione degli oneri per cittadini e imprese, viene sostituito l'art. 50-ter ((Piattaforma Digitale Nazionale Dati)), del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.</p>	<p>34</p>
<p>Consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali del Paese</p>	<p>All'art. 33-septies (Consolidamento e razionalizzazione dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella L. 17 dicembre 2012, n.221, sono apportate varie modificazioni.</p>	<p>35</p>

Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione	<p>Capo IV – Misure per l'innovazione</p> <p>Le imprese, le Università, gli enti di ricerca e le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari (Art. 6, comma 9, della L. 30 dicembre 2010, n. 240) che intendono sperimentare iniziative attinenti all'innovazione tecnologica e alla digitalizzazione, possono presentare alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale i relativi progetti, con contestuale domanda di temporanea deroga alle norme dello Stato.</p> <p>Seguono le norme operative.</p>	<p>36</p>
Disposizioni per favorire l'utilizzo della PEC nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti	<p>Altre modifiche legislative sono apportate per garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'art. 3, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale), e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni.</p>	<p>37</p>
Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche	<p>Titolo IV – Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy</p> <p>Capo I - Semplificazioni in materia di attività di impresa e investimenti pubblici</p> <p>Alcune modificazioni sono apportate al:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche). Si dispone, tra l'altro che l'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni, è soggetta ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, tra gli altri, all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli; ➤ all'art. 82 (Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni 	<p>38</p>

	<p>elettroniche), del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ all'art. 7 (Attività e risultati), del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33; ➤ all'art. 5 (Coordinamento delle opere di genio civile ed accesso all'infrastruttura in corso di realizzazione), del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33, ➤ - all'art. 8 (Competenze delle regioni, delle province e dei comuni), della L. 22 febbraio 2001, n. 36. 	
<p>Semplificazioni della misura Nuova Sabatini</p>	<p>Come la denominazione del decreto in esame (Decreto semplificazioni) indica, tutti i relativi articoli perseguono lo stesso obiettivo. Pertanto, viene elevata la soglia da € 100.000 a € 200.000 del contributo che viene erogato in un'unica soluzione (Art. 2, comma 4, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella L. 9 agosto 2013, n. 98.</p> <p>Modifiche vengono apportate all'art. 1, comma 226, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.</p>	39
<p>Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi</p>	<p>Comma 1: Alcune semplificazioni vengono dettate sull'argomento, disciplinato dal D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, dall'art. 2490, sesto comma, c.c. Pertanto, ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio, conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro imprese, è disposto con determinazione del conservatore. Il conservatore verifica, nell'ipotesi della cancellazione delle società di persone, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle entrate, che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili ovvero, ove siano presenti beni immobili, sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale, in base all'art. 3, comma 3, del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247.</p> <p>Comma 2: Per le società di capitali, causa di scioglimento senza liquidazione è l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per 5 anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, quando l'inattività e l'omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:</p>	40

- a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;
- b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle SRL e alle società consortili a R.L.

Commi 3 e 4: Il conservatore:

- iscrive d'ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese;
- comunica l'avvenuta iscrizione agli amministratori, risultanti dal registro delle imprese, i quali hanno 60 giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge.

Comma 5: di seguito alla circostanziata domanda di prosecuzione Dell'attività, il conservatore iscrive d'ufficio, nel registro delle imprese, la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese. Trascorsi i 60 giorni, senza la formale e motivata domanda di prosecuzione, il conservatore, dopo aver controllato l'eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal registro medesimo.

Commi 6, 7 e 8: ogni determinazione del conservatore del registro delle imprese è comunicata agli interessati entro 8 giorni dalla sua adozione. Contro la determinazione del conservatore, l'interessato può ricorrere, entro 15 giorni, al giudice del registro delle imprese. Le determinazioni non opposte, le decisioni del giudice del registro, adottate in base all'art. 2189 c.c. e le sentenze del tribunale in caso di ricorso (Art. 2192 c.c.) sono iscritte nel registro delle imprese, con la

	<p>comunica (Art. 9, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella L. 2 aprile 2007, n. 40), per opportuna annotazione all’Agenzia delle entrate, all’INPS, all’INAIL, ed agli altri enti collegati.</p>	
<p>Misure a favore degli aumenti di capitale</p>	<p>Commi 1 e 2: sino al 31 aprile 2021, contrariamente a quanto previsto dagli artt. 2368, comma 2, e 2369, commi 3 e 7, c.c., che richiedono la maggioranza rafforzata del voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea, che, a sua volta rappresenti almeno la metà del capitale sociale, ovvero da maggioranze qualificate pretese dallo statuto, è consentito che la deliberazione sia assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, per le deliberazioni aventi ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli aumenti di capitale sociale con nuovi conferimenti (Artt. 2440 e 2441 c.c.); b) l’introduzione, nello statuto sociale, della clausola che consente di escludere il diritto di opzione (Art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c. come modificato dal presente articolo); c) l’attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale (Art. 2443 c.c.). <p>Comma 3: sino alla data del 31 aprile 2021, le SPA quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, possono deliberare aumenti di capitale sociale con nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione (Art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c.), nei limiti del 20% del capitale sociale, ovvero, in caso di mancata indicazione del valore nominale, nei limiti del 20% del numero delle azioni preesistenti, alle condizioni previste dalla norma medesima. I termini di convocazione dell’assemblea per discutere e deliberare su tale argomento sono ridotti della metà.</p> <p>Comma 4: sono modificati i commi 2, 3, e 4, dell’art. 2441 c.c.</p>	<p>44</p>

Proroga dei termini per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria	<p>Nell'art. 1, comma 2, del D.L. 2 dicembre 2019, n. 137, convertito nella L. 30 gennaio 2020, n. 2 (Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria), le parole "entro sei mesi dall'erogazione" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2020".</p>	<p>45</p>
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali	<p>Si dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, siano approvate apposite linee guida in materia di programmazione ed esecuzione delle attività di indagine sullo stato di conservazione delle gallerie esistenti lungo le strade statali o autostrade. Quanto sopra, per assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio delle predette gallerie esistenti lungo la rete stradale ed autostradale.</p>	<p>49</p>
Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale	<p>Capo II - Semplificazioni in materia ambientale</p> <p>Corpose modificazioni vengono apportate al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).</p>	<p>50</p>
Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti	<p>Capo III – Semplificazioni in materia di green economy</p> <p>Modificazioni sono apportate al:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili); ➤ art. 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative), comma 3, del D.Lgs. 29 	<p>56</p>

alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi	<p>dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).</p> <p>Seguono norme sugli incentivi e sulla partecipazione a bandi di concorso.</p>	
Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici	<p>Si dispone, tra l'altro, che la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici può avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) all'interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica; b) su strade private non aperte all'uso pubblico; c) lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico; d) all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico. <p>Nei casi di cui alle predette lett. c) e d), la realizzazione deve osservare la normativa vigente in materia di sicurezza, nonché le disposizioni del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).</p> <p>Seguono alcune norme di attuazione, nonché l'obbligo di emettere un Regolamento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che contenga disposizioni integrative e modificative del D.P.R. n. 495/1992, sull'argomento.</p>	57
Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal	<p>Indirizzi concreti vengono forniti in merito alle garanzie e agli interventi di cui al all'art. 1, comma 86 (il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad intervenire per sostenere programmi specifici di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico-privato, finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso</p>	64

	della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana,), della L. 27 dicembre 2019, n. 160.	
--	--	--

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Salvatore Dammacco

Mercoledì 22 luglio 2020